

D. Lgs. 81/08: Le figure della Sicurezza in Azienda

Le squadre di emergenza

Addetti alla prevenzione incendi e all'evacuazione

Il datore di lavoro in relazione alle dimensioni e ai rischi, nomina (anche tramite i dirigenti e i preposti) gli addetti alla prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso e gestione dell'emergenza. Gli addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione devono:

- collaborare alle attività di prevenzione incendi
- partecipare alla elaborazione ed all'aggiornamento dei piani di emergenza
- conoscere e mantenere in efficienza i sistemi di prevenzione incendi (estintori, sistemi di allarme, uscite d'emergenza, segnaletica di sicurezza ecc.)
- aggiornare i recapiti telefonici degli Enti esterni.

La loro formazione dipende dal rischio incendio evidenziato dalla valutazione dei rischi (valutazione che deve essere conforme a quanto stabilito dal D.M. 10 marzo 1998) e deve essere attuata preferibilmente dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, anche grazie all'attivazione della Convenga a suo tempo stipulata dal MIUR con il Ministero dell'Interno.

In presenza di un rischio basso la formazione è quella prevista dal CORSO A (4 ore); In presenza di un rischio medio la formazione è quella prevista dal CORSO B (8 ore); In presenza di un rischio alto la formazione è quella prevista dal CORSO C (16 ore);

Addetti al pronto soccorso

I principali compiti che possono essere svolti dagli addetti al pronto soccorso sono:

- mantenere in efficienza i presidi medico chirurgici aziendali (pacchetto di medicazione, cassetta di pronto soccorso, infermeria ecc.
- aggiornare i numeri telefonici dei presidi sanitari esterni
- intervenire in caso di infortunio anche allo scopo di evitare che all'infortunato vengano prestate azioni di soccorso non idonee.

Gli addetti nominati dal datore di lavoro non possono rifiutare la designazione se non per giustificati motivi. Essi devono essere formati adeguatamente e disporre, ove necessario di attrezzature adeguate ai rischi specifici presenti sul luogo di lavoro.

La formazione degli addetti al pronto soccorso deve essere svolta da personale medico, in collaborazione, se possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Gli addetti al pronto soccorso delle scuole (luoghi di lavoro identificati dal D.M. 388/03 nel gruppo B) devono frequentare corsi di almeno 12